



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per il coordinamento delle Politiche  
Comunitarie

21 LUG. 2009

Ufficio concorrenza, appalti e politiche di coesione

Prot. 961 / CAB

A tutti i Ministeri

A tutte le Regioni

A tutte le Province per il tramite dell'UPI

A tutti i Comuni per il tramite dell'ANCI

A tutte le Camere di commercio per il tramite di  
Unioncamere

**Oggetto: Aiuti temporanei: applicazione dell'articolo 2, comma 4 del DPCM 3 giugno 2009.  
Principio Deggendorf.**

Con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti relativi alla corretta osservanza del cosiddetto *impegno Deggendorf*, con particolare riguardo al recente Decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 3 giugno 2009<sup>1</sup>, concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

**In via preliminare**, si ritiene opportuno riportare qui di seguito un breve *excursus* degli interventi normativi – nazionali e comunitari – che hanno dato dignità di norma giuridica positiva al principio *Deggendorf* citato.

Nel corso del 2006, la Commissione europea, sulla traccia di un orientamento assunto nei confronti di tutti gli Stati membri, al fine di risolvere le problematiche legate alla mancata o incompleta esecuzione delle decisioni di recupero di alcuni specifici casi di aiuto di Stato, ha chiesto anche alle autorità italiane di assumere il cosiddetto "*impegno Deggendorf*" e, quindi, di subordinare la concessione di nuovi aiuti alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non

---

<sup>1</sup> Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 131 del 9 giugno 2009

rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e non restituito, aiuti che la Commissione stessa abbia dichiarato incompatibili e dei quali abbia ordinato il recupero.

Pertanto, l'applicazione sistematica di tale principio da parte degli Stati membri costituisce una delle condizioni per l'adozione di una decisione di compatibilità da parte della Commissione, la quale, in mancanza del predetto impegno, potrà - ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999 - adottare una decisione subordinata a condizione, imponendo allo Stato membro interessato di sospendere il pagamento del nuovo aiuto fintantoché non sia accertato che il beneficiario in questione abbia adempiuto ai propri obblighi di restituzione degli aiuti dei quali è stato ordinato il recupero.

Al riguardo, si è reso necessario formulare una norma che imponesse:

- a) alle amministrazioni di non concedere aiuti alle imprese che non abbiano restituito (o depositato in un conto bloccato) aiuti dei quali la Commissione medesima abbia ordinato il recupero;
- b) ai destinatari di nuovi aiuti l'obbligo di autocertificare, prima di avvalersi di tali nuovi benefici, di non essere obbligati alla restituzione di precedenti aiuti di Stato.

Tale norma è rappresentata dall'articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ora articolo 16 bis<sup>2</sup>, comma 11, della legge 4 febbraio 2005, n. 11), attuata dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007<sup>3</sup>.

Il predetto articolo 16 bis, comma 11, ha previsto che: *“i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano [...] di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma”*.

Il DPCM al quale fa riferimento la norma - approvato il 23 maggio 2007 - da un lato, ha definito quali sono state le decisioni di recupero in merito alle quali la Commissione europea ha chiesto l'applicazione del cosiddetto *“impegno Deggendorf”* e, dall'altro, ha indicato le modalità con le quali devono essere acquisite le dichiarazioni sostitutive. Inoltre, questo Dipartimento ha fornito ulteriori chiarimenti con la lettera del 19 dicembre 2007.

In seguito, al fine di rendere il principio *Deggendorf* sempre più operativo, la Commissione europea lo ha inserito nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ampliandone la portata.

Infatti, ai sensi del predetto Regolamento le decisioni di recupero della Commissione europea alle quali le amministrazioni devono fare riferimento ai fini del rispetto dell'*impegno Deggendorf*, sono tutte le decisioni adottate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato membro e non sono solo quelle previste dal DPCM del 23 maggio 2007.

In particolare, la previsione contenuta all'articolo 1, paragrafo 6, del predetto regolamento di esenzione (800/2008) stabilisce che non è possibile concedere - in esenzione dalla notifica prevista dall'articolo 88 del TCE - i seguenti aiuti:

---

<sup>2</sup> L'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 ha abrogato l'articolo 1, comma 1223, contestualmente reintroducendolo all'articolo 16 bis, comma 11, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (legge Buttiglione).

<sup>3</sup> Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 12 luglio 2007.

*“a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;*

*b) aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;*

*c) [...]”*

Pertanto, con specifico riferimento alle modalità di adempimento dell’impegno Deggendorf, in seguito all’entrata in vigore del più volte citato Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008, occorre tenere ben presente la distinzione fra aiuti esenti dalla notifica e aiuti soggetti a notifica (salvo quanto si dirà più avanti per gli aiuti temporanei).

**In relazione ai primi (aiuti esenti da notifica)**, è necessario avere riguardo a tutte le decisioni di recupero adottate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, dovendo applicarsi il citato regolamento generale di esenzione, che prevale sulla normativa nazionale.

**In relazione ai secondi (aiuti da notificare)**, occorre invece fare riferimento alle modalità previste dal DPCM 23 maggio 2007 e, conseguentemente, solo alle decisioni di recupero ivi previste, salvo eventuali ulteriori specifiche richieste avanzate, di volta in volta, dalla Commissione europea nel corso della notifica.

#### **AIUTI TEMPORANEI – DPCM DEL 3 GIUGNO 2009**

Con riguardo agli aiuti temporanei previsti dal DPCM del 3 giugno 2009, le Autorità italiane hanno provveduto alla notifica di un quadro generale, come previsto al punto 5.2 della comunicazione relativa al *“Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”*.

Le amministrazioni che riterranno di concedere le misure in questione dovranno, pertanto, seguire le indicazioni del predetto DPCM e quelle delle successive linee guida, nonché le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea.

Le medesime amministrazioni, non sono, pertanto, tenute alla previa notifica delle misure che adotteranno: l’obbligo della notifica è stato assolto il predetto DPCM, tuttavia - nel rispetto degli obblighi di trasparenza e monitoraggio di cui all’articolo 9 del DPCM - devono comunicare a questo Dipartimento l’elenco degli aiuti concessi e il responsabile degli obblighi di monitoraggio.

Con specifico riguardo al rispetto dell’impegno Deggendorf relativo agli aiuti temporanei, il DPCM del 3 giugno 2009 all’articolo 2, comma 4, prevede che: *“Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Tale verifica è effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.”*

Pertanto, le amministrazioni, nel predisporre le misure di aiuto, dovranno in primo luogo, inserire disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari che siano destinatari di un ordine

di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Inoltre, analogamente a quanto avviene nel caso degli aiuti in esenzione dalla notifica, le decisioni di recupero alle quali le amministrazioni dovranno fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti del nostro Paese.


Pertanto, esclusivamente al fine di agevolare il compito delle amministrazioni, questo Dipartimento ha provveduto a pubblicare sul proprio sito<sup>4</sup>, un elenco delle decisioni di recupero pendenti, inserite, fra l'altro, nella relazione semestrale al Parlamento di cui all'articolo 15 *bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

L'elenco contiene tutte le decisioni per le quali la Commissione europea non ha formalmente adottato un provvedimento di archiviazione, in tal modo prescindendo dall'effettivo stato di attuazione del recupero, che per alcuni casi potrebbe essere molto avanzato.


Si fa riserva di aggiornare periodicamente l'elenco, sulla base di ogni modifica che dovesse successivamente intervenire.

In ogni caso, compete alle amministrazioni l'esatta verifica dello stato di esecuzione dei recuperi pendenti.

Allo stesso tempo, con riguardo alle autocertificazioni, si rammenta la responsabilità dei destinatari degli aiuti nel caso di dichiarazioni mendaci.



Il Capo del Dipartimento  
Prof. Roberto Adam



---

<sup>4</sup> <http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi>